

avviso di due mesi in delibera del Consiglio di Amministrazione) e provvigione integrativa di carattere potestativo e contingente, tenendo presente che la provvigione di capitolato è del 4% nel Ramo assicurazioni ordinarie, del 3% in quello delle assicurazioni popolari, del 3% e 1% in quello delle assicurazioni collettive, a seconda la categoria di contratti collettivi.

Mentre nel Ramo assicurazioni collettive non vi è alcuna provvigione integrativa e nel Ramo assicurazioni popolari la provvigione integrativa è dell'1%, indispensabile almeno ancora per alcuni anni, data la natura e la situazione del Ramo, nel Ramo assicurazioni ordinarie ha finora avuto vigore un sistema di provvigione a scaglioni, per effetto del quale le provvigioni aggiuntive sono diventate diversissime da Agenzia ad Agenzia e Ramo da un minimo dello 0,60% ad un massimo del 2,50% (in atto, peraltro, in pochi casi eccezionali) con una media ponderata di circa l'1,25%.

Allo scopo di pervenire nel giro di alcuni esercizi ad eliminare la provvigione aggiuntiva nelle assicurazioni ordinarie, il Direttore Generale stesso propone che le aliquote aggiuntive, a partire dall'anno 1959, siano ridotte da un mi-